

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE
LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche
cui sono esposti i loro rispettivi paesi,

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e
della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le
Parti Contraenti eventualmente colpite da tali disastri,

CONVINTI che una migliore collaborazione anche nel campo della
Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzerà i legami
di amicizia tra le Parti Contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi, che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovrà innanzitutto includere:

1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovrà avvenire in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuna Parte Contraente;
2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;
3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione Civile e di Gestione delle Catastrofi.

ARTICOLO 2

Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Commissione Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti.

La Commissione Mista fornirà raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporrà specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione.

La Commissione Mista si riunirà su richiesta di una delle Parti Contraenti. Essa sarà presieduta da ciascuna Parte Contraente con un sistema alternativo.

La Commissione Mista adotterà il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 3

Dovrà essere prevista una cooperazione più stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Saranno stabilite di comune accordo dalla Commissione Mista, prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una più intensa e più stretta cooperazione.

ARTICOLO 4

Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dalla Commissione Mista, saranno regolate per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorità Nazionale che avrà funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti si notificheranno, per le vie diplomatiche, che il presente Accordo è stato approvato in conformità con le loro rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la seconda Parte Contraente avrà notificato alla prima che l'Accordo è stato approvato secondo la propria legislazione nazionale.

ARTICOLO 7


Il presente Accordo è di una durata illimitata.

Ogni Parte Contraente può, in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 8


Firmato a Palermo il 11. Marzo 1994, in due esemplari, uno in italiano ed uno in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. C.', written over a horizontal line.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MALTA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. D. S.', written over a horizontal line.